

Maggioli Editore	<b>L'UFFICIO TECNICO</b> <b>Febbraio 2008</b>  <i>Mensile di tecnica edilizia ed urbanistica per Amministrazioni pubbliche professionisti e costruttori</i>
------------------	--

da "Quesiti – le domande dei lettori"

### **Progettazione di impianti termici: è preclusa a geometri e architetti?**

*Si chiede di conoscere se sia condivisibile l'orientamento in merito al fatto che si ritenga la progettazione di un impianto termico preclusa a geometri ed architetti, i quali, invece, dovrebbero essere legittimati a presentare sia il calcolo dell'isolamento termico che la certificazione energetica degli edifici.*

*Si chiede di conoscere se, rilevando una falsa attestazione da parte del professionista durante l'attività di verifica della Dia, ai sensi dell'art. 23, comma 6, d.P.R. 380/2001, sia sufficiente darne avviso all'autorità giudiziaria e al Consiglio dell'Ordine di appartenenza o se si debba informare il professionista, al fine di permettergli il deposito di memorie e documenti e di accertare in contraddittorio se egli riconosca o respinga la valutazione iniziale di responsabilità.*

*Non è ragionevole temere che anche in questo caso, quali pubblici ufficiali, allorchè si adotti un provvedimento dando atto in premessa delle condizioni richieste per la sua adozione (desunte da atti o attestazioni non vere prodotti dal privato) si possa essere chiamati a rispondere di falso?*

1) La progettazione effettuata appare corretta. In base alle norme di cui al r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 (attività di competenza dei geometri), d.m. 1 dicembre 1975 e r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, si ritiene la progettazione di impianti termici una competenza riservata agli ingegneri, con esclusione sia degli architetti che dei geometri ed in concorrenza con gli altri tecnici specializzati previsti dalla legge. Ai soli ingegneri è riservato anche il collaudo di tali impianti.

Anche per quanto riguarda il calcolo dell'isolamento termico e la certificazione energetica degli edifici si concorda con quanto esposto nel quesito, sulla scorta del decreto Ministero economia e finanze 19 febbraio 2007 (regolamento di esecuzione del d.lgs. 192/2005), il quale prevede all'art. 1, comma 6 che "per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali" .

Peraltro sul punto si riscontrano continue discussioni dottrinali, non essendovi una normativa approvata in via stabile. Il certificatore energetico è una figura professionale che a livello nazionale è ancora in via di definizione, nel senso che spetta al decreto del Presidente della Repubblica, che dovrebbe essere emanato su proposta del Ministero per lo sviluppo economico secondo quanto previsto all'art. 4 del d.lgs. 311/2006, definire i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento dei certificatori. La bozza di regolamento concernente i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento è allo studio presso il Ministero dello sviluppo economico. In tale documento, tecnico competente è definito: "un tecnico, operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria), che di professionista libero o associato, con competenze in termotecnica ed energetica, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonchè abilitazione all'esercizio della libera professione, oppure

- b) diploma di laurea in ingegneria o architettura nonchè abilitazione all'esercizio della libera professione, oppure
- c) diploma di geometra o perito industriale, nonchè abilitazione all'esercizio della professione;
- d) iscrizione al relativo ordine o collegio professionale.

In attesa che venga fatta chiarezza, alcuni enti locali hanno reso operative modalità di formazione ed accreditamento del certificatori.

2) Essendo la responsabilità del professionista a seguito di falsa attestazione, una responsabilità penale e non amministrativa, si ritiene che alla p.a., nell'attività di verifica delle Dia, spetti soltanto di informare le competenti autorità giudiziarie e i consigli degli ordini professionali, e non quello di valutare la fondatezza o meno del fatto (una volta ritenuto *icto oculi* esistente) e la qualità dell'elemento psicologico, compito che spetta prettamente al procedimento penale. A seguito di segnalazione, infatti, ben può essere disposta l'archiviazione qualora si ritenga la notizia infondata, o può essere pronunciata sentenza di assoluzione per i medesimi motivi. In conclusione, trattandosi di procedimento penale e non amministrativo, non saranno a questo applicabili le norme di cui alla legge 241/1990 sulla partecipazione al procedimento.

Nel caso previsto dalla Cassazione a sezioni unite con sentenza 35488/2007, colui che risponde di entrambi i reati (il delitto di falsa attestazione del privato di cui all'art. 483 c.p. e il falso in atto pubblico per induzione ai sensi degli artt. 48 e 479 c.p.) è soltanto il privato e non il pubblico ufficiale, in quanto il primo ha, attraverso le dichiarazioni non vere, tratto in inganno il secondo, determinandone l'errore, sempre che la dichiarazione non veridica del privato concerna fatti dei quali l'atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità.